



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA

Direzione Generale Domanda ed Efficienza Energetica

AVVISO PER LA SELEZIONE DI TRE COMPONENTI DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA OPERANTE PRESSO IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIPARTIMENTO ENERGIA

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE DOMANDA ED EFFICIENZA ENERGETICA

VISTO l'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, concernente la possibilità di istituire un'apposita Segreteria tecnico-operativa presso la Direzione ministeriale competente in materia di fonti di energia e delle industrie dell' (ex) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, costituita da non più di dieci esperti con incarico quinquennale, rinnovabile, scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale dello stesso (ex) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

VISTO il D.P.R. del 23 luglio 1991 n. 241, emanato in attuazione dell'articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e, in particolare, l'articolo 5, con il quale, tra l'altro, si istituisce la Segreteria tecnico-operativa di cui al citato articolo 22 della legge 10/1991, con funzioni di consulenza e supporto alla Direzione generale nelle materie di sua competenza. In particolare, al comma 2 del suddetto articolo si prevede che *«La segreteria di cui al comma 1 è costituita da dieci esperti, di cui uno con funzioni di responsabile. I relativi incarichi quinquennali sono conferiti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base, nel rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dall'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 dicembre 1992, debitamente registrato presso gli organi di controllo, con il quale si stabilisce, tra l'altro, il rapporto di lavoro e il trattamento economico degli esperti e del responsabile della predetta Segreteria tecnico-operativa;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il DM n. 36 del 3 febbraio 2025 con il quale è stato adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2025-2027 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con le annesse sottosezioni *“Performance”* e *“Rischi corruttivi e trasparenza”* del PIAO 2025-2027;



VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”*, e successive modificazioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;

VISTO, in particolare, l’articolo 5, comma 8, del DPCM del 29 luglio 2021, n. 128, con il quale si stabilisce che presso il Dipartimento energia (DiE) opera la Segreteria tecnica di cui all’articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per il supporto tecnico alle funzioni attribuite al Dipartimento medesimo;

VISTO l’articolo 2, del decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1992 n. 365, che in attuazione dell’articolo 22 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, prevede che il trattamento economico dei componenti della segreteria tecnica operativa è determinato in misura non inferiore a quello spettante presso l’ente, l’amministrazione o l’impresa di appartenenza e che ai suddetti componenti spetta, in aggiunta, una indennità annua lorda di funzione, che il suddetto trattamento è sostitutivo e non cumulabile con quello già in godimento;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l’on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. del 27 dicembre 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 18 gennaio 2024 al n. 84, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo Dipartimento energia al dott. Federico Boschi;

VISTO l’articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche disciplinino e rendano pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazione;

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”*;

CONSIDERATO che l’attuale numero dei componenti della Segreteria tecnico-operativa è inferiore al numero massimo previsto per legge;



CONSIDERATO che tre degli esperti attualmente in carica cesseranno il loro incarico presso la Segreteria tecnico-operativa il 28 maggio 2026, e che risulta prioritario assicurare la continuità del supporto tecnico alle attività svolte dal Dipartimento energia;

CONSIDERATE le disponibilità economiche per la Segreteria tecnico-operativa;

RITENUTO, in particolare che, il rimborso all'ente di provenienza del trattamento economico goduto dal componente della segreteria tecnica, è vincolato alla disponibilità di competenza e di cassa per il quinquennio 2026-2030, con efficacia dalla registrazione dei decreti di nomina dei componenti della segreteria tecnica da parte degli organi di controllo e a partire dalla data di presa di servizio dei componenti nominati per la durata di cinque anni;

CONSIDERATA la necessità, per l'efficacia e il buon andamento della Segreteria tecnica, di selezionare tre figure professionali di elevato livello specialistico, con capacità ed esperienze tecniche idonee a supportare l'attività dell'amministrazione;

EMANA IL SEGUENTE

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI N. 3 ESPERTI DA INDIVIDUARE QUALE COMPONENTI DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA CON FUNZIONI DI CONSULENZA E SUPPORTO AL DIPARTIMENTO ENERGIA

Articolo 1

Oggetto dell'avviso

1. Ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e dell'articolo 5 del D.P.R. 23 luglio 1991, n. 241, è avviata la procedura di raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini della individuazione di tre esperti da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica quali componenti della Segreteria tecnico-operativa del Dipartimento energia (DiE).

2. L'interessato deve essere esperto in almeno uno dei seguenti ambiti tematici:

A. Fonti rinnovabili elettriche, trasporti, gas rinnovabili e idrogeno:

- obiettivi europei e nazionali in materia di gas rinnovabili incremento della produzione di energia rinnovabili con riferimento agli obiettivi di decarbonizzazione fissati nel PNIEC;
- politiche, normative, anche fiscali, e strumenti d'incentivazione nazionali ed europei;
- partecipazione a iniziative ed organizzazioni internazionali per la diffusione delle migliori tecnologie e normative nazionali per idrogeno e tecnologie innovative con particolare riferimento a quelle offshore;



- strategia e ruolo dell'idrogeno e della CCS nel percorso di decarbonizzazione profonda e nell'incremento della sicurezza energetica nazionale;
- sviluppo della mobilità sostenibile: politiche e misure per garantire la diffusione di infrastrutture per sostenere la diffusione di combustibili alternativi per il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE;
- politiche per la diffusione di infrastrutture di ricarica elettrica disponibili al pubblico per i veicoli stradali, sulla rete centrale e sulla rete globale TEN-T e infrastrutture per le stazioni di rifornimento di idrogeno accessibili al pubblico.

B. Biocarburanti, biometano e sicurezza energetica

- politiche, normative, anche fiscali, e strumenti d'incentivazione nazionali ed europei;
- caratteristiche del sistema nazionale e dei mercati di riferimento: reti di distribuzione carburanti e logistica di supporto compresa quella di sicurezza;
- certificazione della sostenibilità con i sistemi volontari e quello nazionale con Accredia;
- Union data base UDB) e sistemi di controllo e monitoraggio statistico nazionale ed europeo (Eurostat) della sostenibilità e del raggiungimento dei target, bilancio energetico nazionale e locale;
- partecipazione dell'Italia a iniziative ed organizzazioni internazionali per la diffusione delle migliori tecnologie e normative nazionali per il biometano e per i biocarburanti anche in relazione allo sviluppo del Piano Mattei in Africa;
- sicurezza energetica: il ruolo del biometano, dei biocarburanti e dei prodotti petroliferi.

C. Efficienza energetica e fonti rinnovabili termiche:

- obiettivi europei e nazionali in materia di efficienza energetica e incremento della produzione di energia rinnovabile termica;
- obiettivi e politiche per la transizione energetica degli edifici;
- tecnologie prevalenti: caratteristiche, offerta industriale e fattori di sviluppo;
- politiche, normative e strumenti d'incentivazione nazionali ed europei nei diversi settori economici;
- misure e strategie nazionali per combattere la povertà energetica;
- partecipazione a iniziative ed organizzazioni internazionali per la diffusione delle migliori tecnologie e normative nazionali;
- ruolo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili termiche nell'incremento della sicurezza energetica nazionale.

3. Ciascun candidato può presentare domanda per una sola delle posizioni indicate al comma 2 del presente articolo; in caso di più domande sarà presa in considerazione l'ultima validamente trasmessa all'ufficio di protocollo dell'amministrazione.



Articolo 2

Attività richieste

1. In caso di nomina, la prestazione professionale dell'esperto si svolge sulla base delle direttive e delle disposizioni del Capo Dipartimento Energia, con il coordinamento del Responsabile della Segreteria tecnica - qualora presente - e in collaborazione con gli uffici di livello dirigenziale generale e non generale dello stesso Dipartimento operanti sui temi di interesse, e prevede lo svolgimento delle seguenti principali attività:

- analisi e valutazioni tecniche, economiche e sociali a sostegno e ai fini della predisposizione di atti a valenza normativa;
- partecipazione a riunioni tecniche finalizzate all'elaborazione e all'attuazione della normativa comunitaria attuativa dei provvedimenti predisposti dalle istituzioni europee;
- supporto tecnico allo svolgimento dei rapporti esistenti con gli organismi sottoposti alla funzione di indirizzo e vigilanza del Dipartimento, con le autonomie locali, con le Autorità di regolazione del settore e gli altri organismi nazionali e internazionali operanti sui temi di interesse del Dipartimento;
- analisi comparata della normativa e della regolazione negli Stati membri.

2. Resta fermo che, in base alle esigenze e alle priorità, l'esperto potrà essere chiamato a occuparsi di altri temi rientranti nei compiti del Dipartimento.

Articolo 3

Requisiti

1. Alla procedura selettiva possono partecipare i soggetti in possesso dei requisiti di seguito specificati.

A. Requisiti personali:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) non essere incorsi nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento da precedente impiego presso una pubblica amministrazione.

B. Requisiti professionali:

- a) possesso di diploma di laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento;



- b) possesso, da almeno cinque anni compiuti alla data di pubblicazione del presente avviso, della qualifica di docenti universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- c) aver maturato, alla data di pubblicazione del presente avviso, una comprovata esperienza lavorativa almeno decennale su almeno uno dei temi di cui all'articolo 1, comma 2;
- d) buona conoscenza della lingua inglese e dei sistemi e applicativi informatici più diffusi.

2. Il possesso dei requisiti sopra elencati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da rendersi ai sensi del capo III, sezione V, del DPR n. 445 del 2000.

3. I candidati dovranno altresì produrre apposita dichiarazione da cui risulti l'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Articolo 4

Criteri e modalità di valutazione delle candidature

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti indicati all'articolo 3, la prima fase di valutazione delle candidature sarà effettuata in relazione alle esperienze maturate dai partecipanti alla procedura sulle tematiche di cui all'articolo 1, come di seguito indicato con i relativi punteggi:

- a) esperienza sui temi di cui all'articolo 1; per ogni anno maturato nell'amministrazione statale, regionale o presso l'Unione europea, in università, enti di ricerca, enti pubblici, società di capitale (anche a partecipazione pubblica): per i primi 6 anni sono assegnati n. 3 punti ad anno, per ogni anno successivo sono assegnati 2 punti ad anno: **max 30 punti** (gli anni vanno considerati come compiuti);
- b) possesso di dottorato, master o di altri corsi post-universitari sui temi di cui all'articolo 1: **max 5 punti**;
- c) altri titoli aggiuntivi, relativi ad esperienze sui temi di cui all'articolo 1; incarichi ricoperti e risultati raggiunti nello svolgimento dell'incarico; pubblicazioni; libri di cui il candidato sia autore o coautore; altri titoli ritenuti pertinenti dal candidato: **max 10 punti**.

2. Le esperienze e gli altri titoli devono essere dettagliati nel curriculum e attestati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3.

3. La valutazione delle esperienze e dei titoli e l'attribuzione del relativo punteggio saranno effettuate dalla Commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, senza oneri a carico della finanza pubblica.



4. I soggetti che, sulla base delle esperienze e dei titoli, totalizzano **almeno 35 punti** potranno essere convocati a sostenere un colloquio con la Commissione, volto ad accertare l'attitudine allo svolgimento dei compiti e delle attività previste dall'articolo 1, oltre alle competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera B, punto d). Il punteggio massimo attribuibile a seguito del colloquio è di **30 punti**.

5. Saranno selezionati ai fini del presente avviso i tre candidati che, all'esito della valutazione dei titoli e del colloquio, totalizzeranno il punteggio più elevato; a parità di punteggio si applicano le disposizioni di cui al DPR n. 487/1994. Ogni interessato è comunque tenuto ad acquisire preventivamente e a consegnarlo, all'atto del colloquio, un atto della Società, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza, attestante l'assenza di vincoli e l'autorizzazione a ricoprire il ruolo dopo l'eventuale nomina a componente della Segreteria tecnico-operativa, nonché indicazione del più aggiornato valore del trattamento economico annuo, riferito all'interessato, comprensivo di retribuzione annua lorda, oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, assicurativi, accantonamenti e di ogni altro eventuale onere di legge.

Articolo 5

Modalità di conferimento e durata dell'incarico

1. Le graduatorie finali di merito, per ciascuna tematica di cui all'articolo 1, comma 2, del presente avviso saranno approvate dalla Commissione.
2. Le graduatorie sono trasmesse, con apposita nota, dalla Commissione valutatrice al Direttore generale della Direzione generale domanda ed efficienza energetica, il quale le inoltra al Capo Dipartimento energia per la formulazione delle proposte al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini del conferimento dell'incarico dei componenti esperti della Segreteria tecnico-operativa.
3. L'efficacia del decreto di nomina a firma del Ministro è subordinata alla registrazione del decreto da parte degli organi di controllo. L'incarico ha durata quinquennale, decorrente dalla data di registrazione del decreto di nomina presso gli organi di controllo. Resta ferma la facoltà del Ministro di non dare seguito alla proposta del Capo Dipartimento.

Articolo 6

Disciplina del rapporto e modalità di svolgimento dell'incarico

1. I candidati selezionati e incaricati ai sensi dell'articolo 5 saranno posti in posizione di fuori ruolo o in analoga posizione prevista dall'ordinamento della Società, dell'ente o dell'amministrazione di provenienza.



2. Il rapporto del soggetto nominato componente della Segreteria tecnico-operativa rimane regolato, per gli aspetti giuridici, assistenziali e previdenziali, da quanto previsto dalla società, dall'ente o dall'amministrazione di provenienza. Ove necessario, l'organismo di provenienza e il Dipartimento potranno concordare, con apposito atto, le modalità per la gestione amministrativa e finanziaria del rapporto. Per il candidato selezionato e incaricato proveniente da organismi con i quali il Ministero ha già concordato convenzioni e accordi che disciplinano la gestione amministrativa e finanziaria del rapporto, si applicheranno detti convenzioni e accordi.

3. Lo svolgimento dell'incarico richiede la presenza a tempo pieno presso gli uffici del Dipartimento energia, la disponibilità, ove occorra, a svolgere missioni di servizio e, in generale, il rispetto dei doveri posti in capo ai soggetti che operano nella pubblica amministrazione, tra i quali si richiama il Codice di Comportamento dei dipendenti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato con DM 30 ottobre 2020 n. 223.

4. Resta fermo il diritto, allo scadere del periodo di svolgimento dell'incarico in Segreteria tecnico-operativa, di riprendere servizio presso l'organismo di provenienza.

Articolo 7

Aspetti economici

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1991 n. 9893, registrato presso la Ragioneria centrale del medesimo Ministero il 10 aprile 1992 e registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1992 al n. 17-365, al candidato selezionato e nominato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica spetta una indennità di funzione annua lorda pari a euro 17.559,53 - elevata a euro 22.724,10 per il Responsabile, qualora individuato - comprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali, assicurativi, di accantonamenti e di ogni altro eventuale onere di legge, a carico dello stesso candidato e del Ministero, alla cui gestione provvede l'amministrazione di provenienza. Le erogazioni, a cura della stessa amministrazione, spettanti ai candidati selezionati nominati componenti della Segreteria tecnica operativa sono ripartite in dodici mensilità. L'indennità in questione è rimborsata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. La misura dell'indennità lorda di funzione sopra citata può essere ridotta in attuazione del combinato disposto di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4 del DPCM 23 marzo 2012 recanti rispettivamente "*Limite massimo retributivo*" e "*Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali*" e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "*Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate*".

2. Il candidato selezionato e nominato mantiene altresì il trattamento economico già in godimento presso l'organismo di provenienza, comprensivo di retribuzione annua lorda, oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi e di ogni altro eventuale onere di legge, con gestione delle erogazioni e degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dello stesso organismo di provenienza. Ai fini del rimborso,



da parte del Ministero, del trattamento economico in questione, comprensivo di ogni onere comunque denominato, si provvede sulla base degli eventuali accordi di cui all'art. 6, comma 2, del presente avviso.

Articolo 8

Pubblicità

1. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nella sezione "*Bandi e Avvisi*".

Articolo 9

Modalità e termini di presentazione delle domande

1. I candidati interessati alla selezione potranno presentare la domanda tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di seguito indicato. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della candidatura, a pena di esclusione dalla procedura.

2. La domanda include i dati generali del candidato ed è corredata da:

- a) dettagliato curriculum vitae, con elencazione dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) copia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 3;
- d) consenso all'utilizzo dei dati personali.

3. L'indirizzo al quale inviare la predetta documentazione è il seguente: DEE@pec.mase.gov.it

4. Le domande dovranno pervenire **entro quindici giorni** decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito internet del Ministero. Nel caso in cui la data di scadenza cada in giorni festivi, essa si intende prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

5. Qualora in esito a successivi controlli sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato, il dichiarante decade dagli eventuali benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm.ii con conseguente denuncia all'Autorità giudiziaria.

Articolo 10

Trattamento dei dati personali



1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero per le finalità di gestione della procedura di selezione comparativa e saranno trattati, anche successivamente all'emanazione del decreto ministeriale di nomina, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di collaborazione, ivi inclusa la pubblicazione sul sito internet del Ministero di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione dalla stessa.